

TROPEA, IL TAR RIPRISTINA LA LEGGE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria annulla le ordinanze *anticamper* del Comune di Tropea

COMUNE DI TROPEA
(Provincia di Vibo Valentia)



LE ORDINANZE ANTICAMPER

COMUNE DI TROPEA
(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 13097 del 10.08.2020

Ordinanza Sindacale n. 37 del 10/08/2020

Oggetto: Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli abitualmente utilizzati per praticare ogni forma di campeggio o accampamento lungo il litorale marino e la parte di territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale

Prot. N. 13612 del 14.08.2020

Ordinanza Sindacale n. 40 del 14/08/2020

Oggetto: Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli abitualmente utilizzati per praticare ogni forma di campeggio o accampamento lungo il litorale marino e la parte di territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza Sindacale n. 37 del 10.08.2020 prot. 13097 del 10.08.2020.

E IL TAR LE ANNULLA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)

**definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto,
annulla i provvedimenti impugnati**

Con sentenza del 29 aprile 2026 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, in accoglimento del ricorso proposto dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, ha annullato le ordinanze n. 37/2020 e n. 40/2020 con le quali il Sindaco di Tropea (VV) aveva disposto il divieto di sosta per i veicoli abitualmente utilizzati per praticare il campeggio lungo il litorale marino.

In forza della sentenza del T.A.R. Calabria, i componenti della Commissione straordinaria nominati dal Prefetto per amministrare il Comune di Tropea, sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2024, dovranno far rimuovere i divieti di sosta alle autocaravan nonché spiegare ai tropeani che la precedente amministrazione ha lasciato a loro carico i costi per:


1. l'acquisto, l'installazione, la rimozione e lo smaltimento della segnaletica stradale verticale;
2. il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli, redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali e redigere riscontri alle istanze inviate dai ricorrenti;

3. la perdita degli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan, apporto di sviluppo socioeconomico, e dei loro amici che, ricevuta notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto comune;
4. le spese per i legali incaricati dal Comune per la difesa delle ordinanze.

Spese di migliaia di euro che potevano e dovevano essere destinati ai tropeani in criticità socioeconomiche.

Si tratta dell'ennesima sentenza favorevole all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** che, ancora nel 2026, è l'unica a fronteggiare le iniziative *anticamper* degli enti locali.

Le famiglie in autocaravan, da oggi, potranno tornare a sostare nel litorale marino di Tropea.



I fatti

Già a partire dal 2011 il Comune di Tropea istituiva un divieto di stazionamento delle autocaravan sulla zona marina (articolo pubblicato sulla rivista *inCAMPER* 143).

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

intervenne impugnando l'ordinanza n. 1/2011 con ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con D.M. n. 305/2012 annullò l'ordinanza (articolo pubblicato sulla rivista *inCAMPER* 150).

Nell'agosto 2020, a distanza di otto anni dal precedente annullamento, il Comune di Tropea tornava a limitare la circolazione delle autocaravan lungo il litorale marino con ordinanza sindacale n. 37 del 10.08.2020, modificata e integrata con ordinanza n. 40 del 14.08.2020.

Con tali ordinanze il Sindaco prevedeva un divieto di sosta alle autocaravan su tutto il litorale marino e la parte di territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, salva la possibilità di sosta nel solo parcheggio a pagamento "la Pineta".

In sintesi, gli utenti in autocaravan, che intendevano semplicemente sostare, erano obbligati a fruire delle strutture ricettive oppure di un parcheggio a pagamento.

A motivo del divieto di sosta il Sindaco di Tropea adduceva l'uso degli spazi a fini di campeggio; l'eccessivo tempo di sosta delle autocaravan che limiterebbe l'alternarsi dei veicoli; l'irregolare sosta delle autocaravan che eccederebbe le dimensioni degli stalli; la presenza di strutture ricettive dedicate al campeggio e alla sosta delle autocaravan e da ultimo la necessità di intervenire per ragioni di sanità, di sicurezza pubblica e di decoro urbano.

La causa

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Calabria, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, difesa dall'Avv. Marcello Viganò, impugnava le ordinanze n. 37/2020 e n. 40/2020 deducendo la violazione dell'art. 50 del TUEL e dell'art. 2 del DM 5.8.2008; la violazione degli articoli 6, 7 e 185 del Codice della Strada; il difetto di istruttoria oltre all'eccesso di potere per sviamento, inosservanza di direttive ministeriali, sproporzionalità e irragionevolezza.

Il Comune di Tropea si costituiva in giudizio, nominando difensore del Comune l'avvocato Giovanni Spataro, che chiedeva il rigetto del ricorso.

Nel corso del giudizio entrambe le parti depositavano documenti e memorie e la difesa dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** depositava altresì repliche.

All'udienza del 20 marzo 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il T.A.R. Calabria accoglieva il ricorso, evidenziando in undici pagine che:

- il campeggio è ontologicamente tutt'altra cosa rispetto alla sosta e richiede l'approntamento delle misure proprie garantite dalle strutture ricettive;
- affinché vi sia campeggio devono ricorrere tutti i requisiti previsti dall'articolo 185 del Codice della Strada;
- non ricorrevano i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti; non vi era contezza degli atti istruttori che documenterebbero la grave situazione cui si è ritenuto di porre rimedio;
- non è stata fornita alcuna prova del ricorrere in concreto delle situazioni rappresentate dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 5.08.2008;
- gli obiettivi potevano essere raggiunti con gli ordinari strumenti messi a disposizione dall'ordinamento;
- occorre un'istruttoria che specifichi in maniera puntuale quale sia il pregiudizio arrecato ai beni oggetto di tutela e che si fondi su affermazioni supportate da elementi oggettivi e verificabili.

Visto che i divieti *anticamper* sono iniziati nel 2011 e sono stati contrastati con successo fino al 2026, ricordiamo che ciò è stato possibile solo grazie ai camperisti che da 40 anni, versando il loro piccolo contributo, hanno fatto e fanno ancora oggi esistere e intervenire l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** per la difesa dei diritti sanciti dalle leggi.

